



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 183 - 2017 del 20-11-2017
DETERMINA N. del Registro generale

OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa a favore dello Studio tecnico Capuzzi per la progettazione, DI e coordinamento sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria del lungolago Zanardelli. CIG ZC320CF681.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICORDATO CHE:

- nell'ottica della costante manutenzione del patrimonio comunale ed a servizio della cittadinanza, è obiettivo della scrivente Amministrazione giungere a soluzione definitiva per la riqualificazione della pavimentazione stradale del lungolago Zanardelli, attualmente ammalorata a causa degli apparati radicali dei pini marittimi che costeggiano il lungolago stesso per tutta la sua lunghezza;
- per quanto attiene il presente provvedimento – conferito incarico alla Fito-Consult del dott. agronomo Zanzi Daniele per la stesura di analisi tecnica per una corretta gestione degli apparati radicali in argomento, di cui alla nostra DUT 158/2017- si intende ora procedere ad attribuire incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica-economica nonché del 1° stralcio della progettazione definitiva-esecutiva, la DL ed il coordinamento sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra;

RICORDATO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 31, comma 7, D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico a professionisti esterni in ordine alla assenza in organico di personale in possesso della qualifica professionale necessaria;

RITENUTO pertanto, al fine di dare attuazione all'obiettivo sopra descritto, di procedere all'acquisizione del servizio in argomento individuando quale professionista di fiducia lo studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in Lumezzane (BS) Via S. Filippo Neri n. 123/A;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO che:

- [l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: "1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. ... Omissis...
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
- l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti." (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- l'articolo 1 comma 450 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, obbliga le amministrazioni pubbliche a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. b\) e comma 502, lett. a\), b\) e c\) della L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- il comma 3 dell'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' [art. 1, comma 501, lett. a\) e b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 dispone che "Fermi restando l'articolo [26, comma 3](#), della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), l'[articolo 1, comma 450](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e l'articolo [9, comma 3](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

– sulla Gazzetta Ufficiale del 19.4.2014 (S.O. n. 10/L) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 con il quale – in attuazione della legge 28.1.2016, n.11- si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed entrato in vigore dal 20 aprile 2016;

– l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratti sotto soglia) dispone:

“1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 (*procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”

– l’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) dispone che:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle

centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. (omissis)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.”

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO CHE: trattasi di affidamenti di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e pertanto si procede, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto, per la seguente motivazione:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi di mercato;
b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato a parità di condizioni, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte del portale Arca-Sintel;
- la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta;
e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal

- d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, visto che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dagli strumenti telematici di acquisto;
- f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

RILEVATO:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Sintel del servizio acquistato;
- che il documento di regolarità contributiva sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire è il ripristino della pavimentazione ammalorata del lungolago Zanardelli;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la *stesura di studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del lungolago Zanardelli nonché stesura del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del primo stralcio lavori* e contiene le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: lungolago Zanardelli – sede professionista;
 - durata presunta: giorni 120;
 - corrispettivo a base di gara: € 37.765,34 più oneri di legge;
 - data di emissione fattura: *9% dell'importo totale alla consegna del rilievo topografico;*
17% dell'importo totale alla consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica;
38% dell'importo totale alla consegna del progetto definitivo-esecutivo;
36 % dell'importo totale in proporzione all'avanzamento lavori su richiesta del direttore dei lavori;
 - scadenza: 30 gg da emissione fattura;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dei servizi in parola tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra, per i servizi presenti sulla piattaforma SINTEL è stato individuato lo studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in Lumezzane (BS) Via S. Filippo Neri n. 123/A;

VISTO il dettaglio della procedura di richiesta d'offerta recante il codice identificativo ID 90213458;

DATO ATTO:

- che il giorno 19.10.2017 sul Sistema telematico SINTEL si sono attivate le procedure (RdO) utili all'affidamento di quanto sopra;
- che l'importo negoziabile è stato fissato in € 37.765,34 I.V.A. esclusa;
- che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*;
- che la data di chiusura della fase di accettazione dell'offerta era fissata per il 31.10.2017;
- che il fornitore invitato alla trattativa risulta essere *la ditta*: studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in Lumezzane (BS) Via S. Filippo Neri n. 123/A;
- che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, la Ditta, tramite la piattaforma informatica Sintel, trasmetteva propria offerta ID n. 1509350327184;

ESAMINATA l'offerta pervenuta dallo studio citato per l'espletamento dei servizi in argomento pari

a somma di € 33.500,00 IVA e cassa escluse;

VISTI i Report con l'esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

RITENUTA valida l'offerta di cui sopra nonché opportuno affidare al suddetto studio la fornitura dei servizi in oggetto;

DATO ATTO di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

PRESO ATTO che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG: ZC320CF681;
- il CUP (codice unico progetto) attribuito all'opera è il seguente: J47H17000510004;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it dei seguenti servizi: "*stesura di studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del lungolago Zanardelli nonché stesura del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del primo stralcio lavori*" affidando i medesimi allo studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in Lumezzane (BS) Via S. Filippo Neri n. 123/A, al costo di € 33.500,00 + cassa 4% + IVA 22% per un importo totale di € 42.504,80;

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

- luogo di svolgimento: lungolago Zanardelli – sede professionista;
- durata presunta: giorni 120;
- corrispettivo di contratto: € 33.500,00 più oneri di legge;
- data di emissione fattura: 9% dell'importo totale alla consegna del rilievo topografico;
17% dell'importo totale alla consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica;
38% dell'importo totale alla consegna del progetto definitivo-esecutivo;
36 % dell'importo totale in proporzione all'avanzamento lavori su richiesta del direttore dei lavori;

➤ scadenza: 30 gg da emissione fattura;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017						
Cap./Art.	20811/550	Descrizione	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO				
Creditore	Studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi						
Causale	<i>stesura di studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del lungolago Zanardelli nonché stesura del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del primo stralcio lavori</i>						
Codice Fiscale	CPZ NRP 63L05 B157H						
Partita IVA	02019320981						
Modalità finan.	Per € 31.353,86 con AVANZO Per € 11.150,94 con PERMESSI DI COSTRUIRE					Finanz. da FPV	NO
Imponibile	33.500,00	Cassa 4%	1.340,00	IVA 22%	7.664.80	Totale	42.504,80
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X			Anno	2017

- 4) di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 11.150,94 al capitolo 4024/200 "Proventi da oneri di urbanizzazione" del Bilancio corrente – accertamento n. 2017/46;
- 5) di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;
- 6) di dare atto che:
 - in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG: ZC320CF681;
 - il CUP (codice unico progetto) attribuito all'opera è il seguente: J47H17000510004;
- 7) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento a' sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è l'arch. Mauro Peruzzi;

11) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)